COMUNE DI ROVIGO

CONVENZIONE DI PARTENARIATO

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CEDRO 2.0 A SEGUITO DI COPROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI ROVIGO IN ADESIONE ALL'*"AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI ROVIGO* E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATE DI CONTRASTO ALL'ISOLAMENTO E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI E GIOVANI " - CUP G14D22002350001

L'anno duemilaventidue addì …….del mese di…….

TRA

Il **Comune di Rovigo**, C.F. e Partita I.V.A. 00192630291, rappresentato dalla dott.ssa Valeria Orna, nata a Verona il 28.12.1967, codice fiscale RNOVLR67T68L781P, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione Università, Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Valeria Orna, nominata con decreto sindacale n. 28 del 12.11.2020 e, quindi, in nome e per conto del Comune di Rovigo, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato per brevità "Comune";

E

l'**Ente del Terzo Settore** di seguito riportato:

PETER PAN GROUP -COOPERATIVA SOCIALE partita IVA/codice fiscale 01196500290 con sede legale in Taglio di Po (Ro) CAP 45019, via Milite Ignoto 51, rappresentata dalla sig.ra Beatrice Girotto, codice fiscale GRTBRC58B56L939Y, nata Villadose (Ro) il 16 .02. 1958, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso, di seguito denominato per brevità "Partner";

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta n. 236 del 01/07/2022 il Comune di Rovigo ha espresso la volontà di promuovere le "**ATTIVITÀ INTEGRATE DI CONTRASTO ALL'ISOLAMENTO E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA A FAVORE DI FAMIGLIE, MINORI E GIOVANI– LINEE DI INDIRIZZO PER AVVIO PROGETTUALITÀ CON UTILIZZO FONDO COVID"** ricorrendo alla co-progettazione quale strumento che permette il giusto contemperamento tra il principio di concorrenza ed i principi di solidarietà e sussidiarietà, avvalendosi delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, in virtù del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- con determinazione dirigenziale n. 2221 del 28/07/2022 è stato approvato l'"Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la coprogettazione con il Comune di Rovigo, e la successiva realizzazione, delle attività integrate di contrasto all'isolamento e alla povertà educativa;
- con prot. n. 54710 del 29/07/2022 è stato pubblicato all'albo on-line e nel sito internet comunale (sezione Bandi a sostegno enti del terzo settore e Uffici e Servizi/Servizi sociali) il sopra citato Avviso pubblico per il periodo dal 29/07/2022 al 07/08/2022;
- con decreto dirigenziale n. 113 del 08/08/2022 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute al sopra citato Avviso pubblico al fine di individuare i partner con cui avviare percorso di coprogettazione e collaborazione con il Comune di Rovigo.

Richiamati integralmente i seguenti atti:
- determinazione dirigenziale n. 2350 del 10/08/2022 con la quale è stato approvato il verbale della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione al sopracitato Avviso ed è stato individuato il seguente Ente del Terzo Settore con cui avviare il percorso di coprogettazione e collaborazione con il Comune di Rovigo e la successiva realizzazione della progettualità;

- determinazione dirigenziale…….. con la quale si approva il progetto CEDRO 2.0 per la realizzazione delle attività integrate di contrasto all'isolamento e alla povertà educativa a favore di famiglie con figli minori e giovani - con utilizzo quota parte del cosiddetto "Fondone" Covid

Gli atti citati formano parte integrante della presente convenzione di partenariato e, ancorché non materialmente allegati allo stesso, le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Tanto premesso e richiamato,
il COMUNE DI ROVIGO
e
PETER PAN GROUP -COOPERATIVA SOCIALE
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OBIETTIVO DEL PARTENARIATO

Mediante la presente Convenzione si intende regolare il partenariato composto dal Comune di Rovigo e il soggetto succitato, coerentemente con quanto previsto dal progetto CEDRO 2.0 per la realizzazione della proposta progettuale di seguito allegata, definita a seguito del percorso di coprogettazione realizzato, pertanto le finalità proposte relative all'oggetto dell'avviso

Art. 2 – DESTINATARI DEL PROGETTO

La proposta progettuale avrà come beneficiari finali le famiglie con figli minori e giovani con lo scopo di combattere la povertà e l'esclusione educativa e sociale tra i minori e i giovani più svantaggiati in particolare i minori e i giovani che vivono in contesti familiari vulnerabili, che risiedono in strutture di accoglienza, provenienti da un contesto migratorio e i minori e i giovani con disabilità, maggiormente esposti all'isolamento socio-culturale aggravato dall'emergenza pandemica.

Art. 3 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal momento della stipula della convenzione attuativa fra il Partner e il Comune di Rovigo, conseguente all'approvazione del progetto, per l'intera durata del Progetto che è prevista fino al 31/12/2022, salvo la possibilità di proroga

coincidente con la proroga a livello ministeriale sull'utilizzo relativo alla spesa dei fondi COVID.

Art. 4 – **RUOLI E AZIONI ATTRIBUITE AL COMUNE**

Il Comune di Rovigo:

- assume il ruolo di co-titolare della proposta progettuale e ne mantiene il coordinamento e la responsabilità della realizzazione;
- si impegna alla nomina di un coordinatore di Progetto;
- garantisce la formalizzazione delle eventuali variazioni progettuali;
- si impegna a dare avvio alle attività del progetto definitivo;
- è responsabile della puntuale e corretta attuazione del Progetto, nel rispetto della tempistica e delle normative vigenti, delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo, dell'attività di rendicontazione e della conservazione della relativa documentazione e si impegna a favorire l'attività di vigilanza e monitoraggio da parte dell'ente finanziatore;
- è responsabile del coordinamento complessivo del progetto e garante per la gestione condivisa di aspetti di progettazione partecipata, di promozione del progetto complessivo e di coordinamento gestionale;
- si impegna alla gestione delle risorse disponibili, così come risultanti dal piano finanziario, allegato e parte integrante della presente convenzione (All. ...).

Art. 5 – **RUOLI E AZIONI ATTRIBUITE AL PARTNER**

Il partner dovrà **garantire l'esecuzione della seguente attività progettuale:**

- progetto CEDRO 2.0 in allegato alla presente convenzione

Per la realizzazione di tale progettualità il Partner si impegna, per il proprio ruolo e nell'esercizio delle azioni attribuite e descritte nel Progetto:

- al rispetto delle condizioni, termini e modalità di intervento e rendicontazione fissati dall'Avviso, dai suoi allegati e dagli altri atti, aggiornati sulla base di eventuali modifiche approvate con successivi atti, all'indicazione di un Responsabile di progetto (referente nei rapporti con il Comune);
- ad attivare le specifiche iniziative/servizi/attività contenute nel Progetto in allegato, oggetto della coprogettazione e finanziate, con il coordinamento e la supervisione del Comune di Rovigo ed in collaborazione con i propri partner operativi/fornitori/collaboratori indicati in sede progettuale;
- relativamente alle azioni di competenza, si impegnano a rispettare le normative vigenti nell'impostazione dei rapporti di lavoro con le persone fisiche incaricate dello svolgimento

di specifiche attività di Progetto e dei contratti stipulati con soggetti terzi per prestazioni di servizi correlati al Progetto, oltre che nelle modalità di spesa e rendicontazione;
- si impegna inoltre a rispettare le tempistiche per l'avvio e la progressiva realizzazione delle attività previste dal Progetto e a fornire le relative rendicontazioni di spesa a costi reali, nelle modalità indicate e nei tempi utili indicati dal Comune;
- si impegnano a tenere espressamente indenne il Comune, da tutte le pretese di terzi, di qualunque natura o ragione, discendenti dalle iniziative/servizi/attività contenuti nel Progetto, oggetto di loro progettazione ed attuazione.

Art. 6 – IMPEGNI FINANZIARI E TRACCIABILITÀ

Il Comune di Rovigo si impegna a erogare le somme rendicontate delle attività svolte fino a un massimo di € 200.000,00, secondo quanto stabilito nel piano finanziario allegato alla presente convenzione. Nulla sarà ulteriormente dovuto salvo eventuali rimodulazioni approvate unitamente al Comune.
Tali risorse economiche, in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione tra Comune e Ente del Terzo Settore, sono configurati come contributi ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90.
La società **PETER PAN GROUP -COOPERATIVA SOCIALE** rendiconta le attività realizzate direttamente o dai soggetti partner/fornitori fino al 31.12.2022 attraverso richiesta di pagamento/nota di addebito con allegate:
- le relazioni dettagliate delle attività
- i giustificativi di spesa.

Tali spese non devono essere rendicontate in altre progettualità.
Nelle rendicontazioni/giustificativi di spesa /note di addebito è necessario indicare il **CUP G14D22002350001** e rispettare le modalità e i tempi dettati dal Comune.
Il partner si assume tutti gli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 il partner deve eleggere conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) e nominare il soggetto delegato a operare su tale conto.

Art 7. RESPONSABILI DEL PROGETTO E PERSONALE DEDICATO

Il responsabile del progetto per il Comune è la dott.ssa Chiara Boldrin.
Il responsabile di progetto per il partner è la dott.ssa Michela Giuriola.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei

fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

Secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico la società cooperativa sociale Peter Pan Group comunica che la risorsa umana a disposizione per le attività inerenti la progettualità è la dott.ssa Michela Giuriola – in possesso dei requisiti richiesti come da curriculum vitae agli atti.

ART. 8 – INOSSERVANZE E INADEMPIENZE

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del progetto ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente, il partner risponde direttamente ed in proprio nei confronti delle obbligazioni assunte verso il Comune e i destinatari.

ART. 9 – PERSONALE

Il partner è tenuto all'adempimento con la dovuta diligenza e perizia di tutti gli obblighi previsti nell'Avviso, nella presente convenzione e nel Progetto ed è tenuto a garantire che il personale a contatto con i minori non abbia riportato sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.
In particolare il partner:
- è tenuto ad osservare l'art.2, comma 3 DPR. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore;
- si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'attuazione del progetto, degli obblighi derivanti dai Contratti collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, alla data di sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, con l'assunzione di tutti gli oneri relativi;
- è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori e volontari. Qualsiasi variazione negli oneri

retributivi previdenziali ed assicurativi per gli operatori è a rischio e a spese del partner il quale non può pretendere indennizzo o compensi di sorta

In ogni caso tra il Comune di Rovigo, esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato a causa del mancato rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali o su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali assistenziali, e il personale dell'Ente partner non si instaura alcun rapporto di lavoro.

ART. 10 – SICUREZZA

Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Il partner è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni ed è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi, esonerando il Comune da ogni conseguente responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

A causa della situazione sanitaria da COVID-19, al fine di evitare il diffondersi del contagio, vige inoltre l'obbligo per il soggetto realizzatore della progettualità di sottostare alle condizioni imposte dalla vigente normativa in argomento. Durante tutte le fasi di realizzazione della progettualità dovranno pertanto essere attuate, senza alcun costo a carico del Comune, tutte le misure anti-COVID prescritte dalla normativa in vigore (es.: sanificazione dei mezzi, messa a disposizione di igienizzanti per le mani, obbligo di uso della mascherina, obbligo del rispetto delle distanze, ecc.).

ART. 11 – CLAUSOLE DI LEGALITÀ

Il partner:

- si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 al quale ha aderito il Comune di Rovigo con delibera di Giunta Comunale n.130 del 20/10/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- è tenuto ad osservare gli obblighi di comportamento e condotta di cui al relativo Codice emanato con DPR n. 62/2013 e del successivo Codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 07/01/2014;
- si impegna alla osservanza della disposizione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro clausola anti-

pantouflage). L'inosservanza di dette norme comporterà la risoluzione del contratto in danno al partner inadempiente.

Il partner, inoltre:

- si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune ed alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti l'impresa Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula di esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p.
- si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa dell'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353 bis c.p.. Nei due ultimi succitati casi di risoluzione l'esercizio della potestà risolutoria da parte del partner inadempiente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dal partner stesso della volontà di quest'ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. e ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se in alternativa all'ipotesi risolutoria ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra le parti.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È vietata la cessione anche parziale del contratto fatto salvo in caso di cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, il cui effetto è sospeso nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal progetto.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli

atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D. Lgs. 50/2016 ss.m.i..

ART. 13 – **POLIZZA ASSICURATIVA**

Il partner:
- terrà indenne il Comune, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'affidamento;
- è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, per danni causati a terzi: persone, animali e cose, dovrà avere un massimale pari ad euro 3.000.000. A tale proposito Peter Pan comunica di avere in essere la polizza assicurativa n. 6401400100137 RCT (responsabilità civile verso terzi) con massimale pari a € 5.000.000 (cinque milioni/00) e RCO (responsabilità civile operatori) con massimale pari a € 5.000.000 (cinque milioni/00) con ASSIMOCO Assicurazioni (Agenzia di Adria).

ART. 14 – **RISOLUZIONE**

Il Comune e il partner si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.
Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
1) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
3) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (art. 6.10);
4) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
5) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;

6) le parti vengano diffidate tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini;
7) mancata osservanza da parte del personale del partner del Codice di comportamento adottato dal Comune di Rovigo di cui all'art. 11;
8) fallimento del partner.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ

Le parti sono responsabili reciprocamente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, nonché dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato di dipendenti, fornitori e consulenti/collaboratori.

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune esercita il diritto/dovere di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine, potrà: accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al progetto, utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione ed effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.
Il Comune di Rovigo eserciterà la facoltà di vigilanza e controllo attraverso sopralluoghi, almeno bimestrali e non concordati, per verificare:
- l'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- il rispetto puntuale e preciso di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti durante l'esecuzione del progetto, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Rovigo.
L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque le parti dall'obbligo di proseguire nell'attuazione del progetto. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.1460 Codice Civile.

ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Le parti sono tenute all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

ART. 19 – **STIPULAZIONE CONVENZIONE**

Sono a carico del partner tutti gli oneri previsti dal presente atto, nonché quelli ad esso imposti per legge o per regolamento.

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, è assoggettata a imposta di registro in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il partner, a mezzo del loro rappresentante, dichiara di essere Ente del Terzo settore così come inteso ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.gs. n.117/2017, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma del comma 5 del medesimo articolo.

ART. 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il partner è tenuto ad osservare e a far rispettare il Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti Regolamento), il Codice della privacy D. Lgs. 196/2003 mod. Dlgs 101/2018 (d'ora in avanti Codice), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. Ai sensi della predetta normativa il partner con la sottoscrizione della presente convenzione è designato dal Comune (Titolare del Trattamento, d'ora in poi Titolare - P.E.C. comunerovigo@legalmail.it) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile:

a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;

b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (tecniche e organizzative adeguate);

d) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) assiste il titolare nel soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

f) assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli art. da 32 a 36 del Regolamento;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti;
h) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa le “persone autorizzate” al Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutte le persone autorizzate, sottoponendone l’operato ad un’attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l’obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il report della verifica di cui al precedente capoverso.

Il Responsabile inoltre adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte delle persone autorizzate. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, sino alla scadenza del contratto e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

Il Responsabile si impegna a redigere l’informativa al trattamento dei dati personali e a sottoporla al Titolare per l’approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.
Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati. Inoltre il Responsabile, al termine del contratto, consegna i dati trattati al Titolare e provvede a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.
Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Regolamento, del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dalla normativa.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.
Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Regolamento, del Codice e delle disposizioni dell'Autorità Garante anche dalle persone autorizzate al trattamento.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il **Comune di Rovigo**
il Dirigente del Settore Politiche Sociali: dott.ssa **Valeria Orna**
(documento firmato digitalmente)

Per l'ente partner **PETER PAN GROUP -COOPERATIVA SOCIALE**
il legale rappresentante: dott.ssa Beatrice Girotto,
(documento firmato digitalmente)